

A.S. 452

**Ipotesi di
riformulazioni
con il parere favorevole del
Governo**

7 febbraio 2023

Ore 11

RIFORMULAZIONE DEI RELATORI IN SEDE DI PARERE

Sub emendamento all' emendamento 1.1003

Le parole “euro 35.288” ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: “euro 270.000”

1.23 Riformulazione

1.26 Riformulazione

EMENDAMENTO

(Articolo 1)

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

"18-bis. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, dalla data del 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.".

1.57 Riformulazione

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato e approvato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che tali risorse siano state utilizzate per tali finalità ".

1.73 Riformulazione

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

“22-bis. Le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’invio delle certificazioni, trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l’applicativo web <https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it>”.

1.95 Riformulazione

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

“22-bis. All’articolo 6, comma 3 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 marzo 2023».

1.123 Riformulazione

3.97 Testo base

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

“22-*bis*. All’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “30 *giugno 2023*” sono sostituite dalle seguenti: “31 *dicembre 2023*”.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonché per il potenziamento dei ruoli ispettori della Guardia di Finanza).

1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera *t*), n. 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera *t*), n. 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:
 - a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera *r-quater*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;
 - b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, delle disposizioni di cui alla successiva lettera *c-quinquies*), i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera *c-bis*, n. 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali

pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:

- a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
- b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

4. All'articolo 2, comma 1, lettera *r-bis*), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2028" e le parole "ciascuno per 1.200" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, per 1.800 e 2.400".

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno 2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno 2026, 12.980.000 euro per l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno 2028, 16.861.000 euro per l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032.

6. Agli oneri di cui al comma 5 pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:

- a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7, sul capitolo 2568, piano gestionale 01 e quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, sul capitolo 2568, piano gestionale 02;
- d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, 7.341.000 per l'anno 2031 e euro 7.325.000 per l'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;
- e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 euro per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030, euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori della Guardia di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 15-*duodecies* è inserito il seguente:

“15-terdecies. I marescialli aiutanti, non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-duodecies, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima degli altri parigrado con la stessa anzianità assoluta.”.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per il 2023 e 1.186.599 euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.0.8 Riformulazione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 1-bis

(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

2.13 Riformulazione

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 13-ter, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, le parole “di 2,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “ complessivo di 2,5 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024”.

2.34 Riformulazione

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n.84 le parole “Per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno 2022 e 2023”

fls ems

2.38 Riformulazione

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini di cui:

- a) all'art. 2, comma 1, lettera c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) e b);
- b) all'art. 2, comma 2, lettera c) e d) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) e b);
- c) all'art. 2, comma 1, lettera e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b);
- d) all'art. 2, comma 2, lettera e) per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b);”

2.0.3 Riformulazione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purché le fasi concorsuali non siano ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità del bando, nonché nei siti istituzionali delle singole amministrazioni.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione

del giudizio di idoneità alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio."

8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari ed assicurare il completamento delle facoltà assunzionali autorizzate con D.P.C.M. 17 novembre 2021, nonché la copertura del contingente di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 864, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal comma 865 della medesima legge, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti nel Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di priorità, delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali 23 dicembre 2021, 12 ottobre 2021 e 12 dicembre 2020.

3.22 Riformulazione

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 con le scadenze indicate dal comma 783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo all'annualità 2022 è erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 7.772.950 di euro per l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i Comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3.86 Riformulazione

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

“10-bis. All'articolo 64 comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

3.103 Riformulazione

Dopo il comma 10, inserire il seguente: “10-bis. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art.50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze.”

3.0.14 Riformulazione

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Articolo 3-bis

(Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per strutture turistico-ricettive)

1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, dall'art. 7, comma 5, lett. b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

4.10 Riformulazione

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Detti organi, da nominarsi con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024».".

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite la quota accantonata dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, la quota accantonata nell'esercizio finanziario 2022, per euro 5.289.695,32 e la residua somma di euro 304.072,44, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, *per l'anno 2023*, per la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo fine il commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria".

4.12 Riformulazione

4.109 Riformulazione

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente :

“3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: " anche per gli anni 2022 e 2023” e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.68 Riformulazione

Dopo il comma 8, inserire il seguente: 8-bis. Al comma 1, dell'art. 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono sostituite da: "Fino al 31 dicembre 2023";

2) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da "otto ore".».

]= 4.010 e 4.011
Riformulazione

ATTENZIONE OCCORE VERIFICARE SEGNALAZIONE SALUTE

4.76 Riformulazione

4.77 Riformulazione

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

“8-bis. All’articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per l’anno 2023, il credito d’imposta di cui al primo periodo è attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2023. L’efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute.”».

4.34 FDI Riformulazione

4.95 FI Riformulazione

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024.

9-*ter*. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

9-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo sanitario e del ruolo socio sanitario del Servizio sanitario nazionale con contratti di lavoro flessibile a seguito di espletamento di una procedura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

4.45 testo 2 Riformulazione

4.46 Riformulazione

All'articolo 4, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»."

9-ter. All'articolo 4, comma 8-octies del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "8-septies" sono inserite le seguenti: ", lettera b)",

9-quater. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole "due designati dal Ministro della salute" sono sostituite dalle parole "uno designato dal Ministro della salute, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze".

9-quinquies. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera h, del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016».

9-sexies. Dall'attuazione del comma 9-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo comma 9-quinquies mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.0.15 Riformulazione

4.97 Riformulazione

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. “In considerazione delle ulteriori spese sanitarie rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sopravvenute nel 2022, le medesime regioni e province autonome possono rendere disponibili, per l’equilibrio 2022, le risorse correnti di cui all’articolo 1, comma 278 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le finalità di cui all’articolo 1, commi 276 e 277 della citata legge n. 234/2021.

9-ter. Per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d’attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l’attuazione delle finalità di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo **0,3** per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023.

4.102 Riformulazione

All'articolo 4, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

9-bis. Per gli anni 2023 e 2024, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato “Fondo per l’implementazione del Piano Oncologico nazionale 2023-2027 – PON”, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza al malato oncologico, definite dal Piano Oncologico nazionale 2023-2027.

9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano del Fondo di cui al comma 1 da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell’assistenza domiciliare e integrata con l’ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. “.

4.119 Riformulazione

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2023".

4.0.10 Riformulazione

4.0.11 Riformulazione

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis (Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";

b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "2023" è sostituita con la seguente: "2025";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modifiche. Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione interessate il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.”

c) al comma 1, dell'art. 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono sostituite da: "Fino al 31 dicembre 2023";

2) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da "otto ore".».

5.8 Riformulazione

5.9 Riformulazione

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: *“2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024”;*
- b) al comma 2-bis, le parole: *“al 31 dicembre 2022”* sono sostituite dalle seguenti: *“al 31 dicembre 2024”;*
- c) al comma 2-ter, dopo le parole: *“per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,”* sono aggiunte le seguenti: *“nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,”.*

5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: *“Per l'anno 2021”* sono sostituite con le seguenti: *“Per l'anno 2023”.*

5-ter. Il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito con il seguente: *“Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.”.*

5-quater. All'articolo 1, comma 567, legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole *“non oltre il 31 dicembre 2023”* sono sostituite dalle parole *“non oltre il 31 dicembre 2024”.*

5.22 T 2 Riformulazione

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire" sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1° giugno 2023" e le parole: "per il reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione a tempo indeterminato".

11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all' articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."».

6.10 Riformulazione

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'art. 1, comma 107-*bis* della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con “31 dicembre 2023”.

6.30 TESTO BASE

6.40 RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.»

7.8 Riformulazione

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. La proroga dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.75, è incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura."

7-quater. A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente.

8.7 TESTO BASE

8.10 RIFORMULAZIONE

8.27 TESTO BASE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 22, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici»;
- b) all'articolo 49, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici»."

8.12 Riformulazione

«Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 8, le parole «di cui all'articolo 221, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e» e le parole «e alle camere di consiglio» sono soppresse;*
- b) al comma 9, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023».*

8.14 Riformulazione

8.26 Riformulazione

“Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. All’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

8-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.”.

8.22 Riformulazione

Art. 8. Proroga di termini in materia di giustizia

All'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, le parole: "sino al 28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 marzo 2025";

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. All'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025" e la parola: "1.200" è sostituita dalla seguente: "1.251".

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis, è autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."

8.24 Riformulazione

8.37 Riformulazione

Dopo il comma 11, inserire il seguente: «11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024».

9.57 TESTO BASE

9.60 RIFORMULAZIONE

9.61 RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: »2018-2023« sono sostituite dalle seguenti: »2018-2026«.

10.38 Riformulazione

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis*. All'articolo 10, del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "*31 dicembre 2022*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2023*";
- b) comma 1-*bis*, le parole: "*31 dicembre 2022*" sono sostituite dalle seguenti: "*31 dicembre 2023*"»;

10.47 Riformulazione

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All' articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo, e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi”*. Con decreto del Ministro MIT di concerto con MEF sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna autorità nel limite di cui al periodo precedente (3 milioni). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

10.63 Riformulazione

Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

“11-bis. In relazione alla necessità di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell’autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all’articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, come convertito, con modificazioni dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77 e considerate le difficoltà connesse all’emergenza energetica e all’aumento dei prezzi, al comma 1 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 160.000 euro per l’anno 2024 e a 1.400.000 euro per l’anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

10.109 Riformulazione

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola "annualmente" è sostituita dalla seguente "semestralmente".

10.119 Riformulazione

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al comma 1, dell'articolo 10-septies, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";

b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

11-ter. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»

10.59 Riformulazione

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31 marzo 2023.

12-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».

10.0.6 Riformulazione

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza edifici e territori)

“1. Il comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, è sostituito dal seguente: 2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

11.30 Riformulazione

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

“8-bis. All’articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest’ultimo la relativa documentazione di adesione, è fissato al 30 giugno 2023.”.”.

11.52 Riformulazione

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

” 8-*bis*. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «*al 31 ottobre 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*al 31 dicembre 2024*».

8-*ter*. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2021 recante “Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.”

11.56 RIFORMULAZIONE

11.75 TESTO BASE

11.76 TESTO BASE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".

11.61 Riformulazione

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8-*bis*. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2023” e le parole “di origine non biologica” sono sostituite dalle seguenti: “, ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa eurounitaria e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato.”.

11.83 TESTO BASE

11.88 RIFORMULAZIONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8 bis. Il termine di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabilita dalla presente disposizione.»

12.36 Riformulazione

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «fino al 31 dicembre 2023», sono aggiunte le parole “e, dopo la parola “Stato”, sono aggiunte le parole “ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea”.

b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

“6-bis. All’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “all’obbligo di notifica di cui al comma 2.” Sono aggiunte le seguenti: “, qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell’arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.”;

b) al comma 4 le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.

6-ter. L’omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui al comma lett. a) del presente articolo, non dà luogo all’applicazione di sanzioni”.

12.40 Testo base

16.12 Riformulazione

17.14 Testo base

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-*bis*. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

12.78 Riformulazione

12.80 Riformulazione

All'articolo 12, dopo il comma 6, inserire il seguente: *6-bis*. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente "Fermo quanto previsto dal precedente capoverso, le disposizioni di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1 bis, non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto."

15.49 Riformulazione

All'articolo 15, dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. “All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: “2020, 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025”.

Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,74 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

15.8 Riformulazione

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 marzo 2022, ai sensi dei commi da 139 a 143 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni :

- a) all'articolo 7 comma 1 le parole : “ 1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2025”;
- b) all'articolo 8, comma 1 , le parole “sino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “sino al 31 dicembre 2024”.».

15.2 Riformulazione

15.60 Riformulazione

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Articolo 15-bis
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel comma 3-bis le parole: "per il solo anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";
 - b) nel comma 3-quater, inserito dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "Limitatamente all'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023";
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente: "986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.".
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche per l'anno 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
5. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15 milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

16.7 Riformulazione

Emendamento

Articolo 16

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), infine aggiungere le seguenti parole: «ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo di imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati all'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000,00. "»".

b) al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti: "1° luglio 2024";

“c) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate hanno termine sino al 31 dicembre 2023 per approvare i regolamenti di cui al comma 2. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non vi abbia provveduto, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri casi di tesseramenti”.

RIFORMULAZIONE DEI RELATORI IN SEDE DI PARERE

Sub emendamento all' emendamento 16.1001

“Al comma 5, dopo le parole: “allo stanziamento originario” inserire il seguente periodo: “la Società Sport e salute S.p.A. è autorizzata ad impiegare parte delle somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l’incremento dei costi di approvvigionamento energetico dei Centri Tecnici Federali degli Organismi Sportivi””

Relazione Illustrativa e tecnica

La proposta di modifica prevista intende orientare parte delle risorse in capo alla Società Sport e salute S.p.A., il cui utilizzo è assicurato dall'articolo 16 del testo del decreto-legge in conversione, alla specifica destinazione di supporto diretto ai Centri Tecnici Federali, a seguito dell'incremento sostenuto dagli Organismi Sportivi per il loro funzionamento derivante dal rincaro energetico. Ferma restando la necessità di mantenere salvo l'accantonamento di una riserva societaria utile per oneri residuali connessi alla destinazione originaria, la restante parte potrà comunque essere destinata anche al sostegno degli Organismi che non risultassero in possesso di propri Centri Tecnici Federali.

La riformulazione riguarda unicamente la finalizzazione delle somme che la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a trattenere in virtù del comma 5 dell'art.16 del testo del decreto -legge e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16.0.4 Riformulazione

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 16-bis

1. “All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei Comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo 1° novembre 2022 – 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.”

17.0.1 Riformulazione

17.0.2 Riformulazione

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023". *In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".*

22.0.7 TESTO BASE

12.72 RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2024.

X1.1 Riformulazione

X 1.2 Riformulazione

X1.3 Riformulazione

X1.4 Riformulazione

X1.5 Riformulazione

X 1.6 Riformulazione

X. 1.7 Riformulazione

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. All'articolo 15, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, dopo le parole: "il Governo osserva," sono inserite le seguenti: "entro il 31 maggio 2023,".

1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».

1-quinquies. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-sexies. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1-septies. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sedici mesi".